**NORMATIVA NAZIONALE CHE DISCIPLINA LO STAGE**

**(1) D.M. 25.03.1998, n. 142**Il Decreto Ministeriale n. 142/98 definisce le modalità di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97 ed introduce una disciplina regolamentare in materia di tirocini formativi e di orientamento. In particolare stabilisce la finalità dei tirocini formativi e ne indica le modalità di attivazione mediante "convenzione di tirocinio" e "progetto formativo" di cui allega gli schemi base (da adottare da parte degli enti promotori).  
  
**(2) L. 24 giugno 1997, n.196**La Legge 196/1997, cosiddetto "Pacchetto Treu", all'art.18 disciplina i tirocini formativi e di orientamento; al comma 1 dalla lettera a) alla lettera i) vengono definiti i principi e i caratteri generali.  
  
**(3) Legge 24 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge con modificazioni del D.L 13 agosto 2011, n.138**L'articolo 11 della L.148/2011, che si applica soltanto ai **tirocini extracurriculari** (vedi Circolare Ministero del Lavoro n. 24/2011), dispone che gli stage extracurriculari possono:  
- essere svolti da diplomati o laureati entro 12 mesi (non più 18 mesi) dal conseguimento del titolo con esclusione quindi di quanti hanno conseguito un titolo di master o di dottorato in quanto si deve fare riferimento esclusivamente alla laurea (in ogni caso, è possibile attivare tirocini curriculari nell'ambito di un master o di un dottorato, laddove gli stessi siano espressamente previsti dal relativo piano di studi);  
- avere la durata massima di sei mesi comprese le proroghe (non più 12 mesi).  
  
**(4) Corte Costituzionale, Sentenza n. 287/2012, in materia di disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari.**La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari, perché lo stesso si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Costituzione, andando ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.  
  
**(5) Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 in rif. al D.L. 13 agosto 2011 n.138.**La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 11 del D.L. 138/2011 (convertito con modificazioni in legge con Legge n. 148/2011) gli stage curriculari, ossia gli stage svolti da studenti iscritti a qualsiasi corso di studi.  
  
**(6) Accordo Conferenza Stato Regione del 24 gennaio 2013.**Il 24 gennaio 2013 è stato sottoscritto l'accordo Conferenza Stato Regioni per quanto riguarda le Linee guida in materia di tirocini che rappresentano uno standard "minimo". Ferma restando la potestà legislativa regionale, l'indennità di partecipazione è stata fissata in 300 € mensili (inizialmente erano 200 €), ma l'accordo deve ancora essere pubblicato ufficialmente e recepito dalla Regione Veneto.